QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXXI n° 19 15 Ottobre 2024

IN QUESTO NUMERO

1. **Carburante agricolo agevolato: UMA – supplemento per alte temperature** .
2. **Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2024**.
3. **Pubblicato il regolamento per la patente a crediti.**
4. **Sicurezza sul lavoro.**
5. **Immigrati e flussi, conversioni dei permessi di soggiorno: nuove regole**.

*****

1) Carburante agricolo agevolato: UMA – supplemento per alte temperature



Con Delibera n° 1851 del 24/09/2024 la Regione Emilia-Romagna consente di chiedere un supplemento di carburante agricolo agevolato alle imprese che, a seguito delle temperature elevate registrate durante il periodo estivo superiori alla media stagionale, hanno riscontrato un maggior consumo di carburante per l'irrigazione.

L'integrazione di carburante viene concessa per l'irrigazione di soccorso, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- L'assegnazione annuale per l'anno 2024 deve essere **completamente esaurita**, ovvero l'intera quantità di carburante assegnato deve essere stata prelevata ed utilizzata;
- Le quantità di carburante agricolo impiegate nell'anno 2023 devono essere state dichiarate entro il 31 agosto 2024;
- È necessario allegare un'apposita scheda relativa alle irrigazioni svolte, nella quale sia evidente che è stata utilizzata l'intera assegnazione relativa all'irrigazione. In particolare, la scheda irrigazione (soggetta a firma) dovrà riportare, per tutte le attività di irrigazione svolte nel 2024, data e ora, colture coinvolte con relative superfici e la portata della pompa impiegata.

Per le colture che dimostrano un consumo superiore all'assegnazione ordinaria per l'irrigazione, sarà riconosciuta una quantità aggiuntiva pari a 74 litri di carburante per ettaro.

La domanda di supplemento deve essere presentata entro e non oltre il **31 ottobre 2024**.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il Tecnico del vostro ufficio zona di riferimento.
(M. Zecchini)

*****

2) Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2024.

Sono obbligati alla **dichiarazione di vendemmia/raccolta e rivendicazione delle produzioni DO e IG** nonché uve da tavola
a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
f) soggetti che effettuano l'intermediazione;
g) le associazioni e le cantine cooperative relativamente alle uve raccolte dai soci e/o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa associazione/cantina.

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO e IG, effettuano contestuale rivendicazione delle uve avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Si precisa **che la dichiarazione deve essere presentata, anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero.**

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che hanno effettuato la "vendita su pianta" delle uve.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:
1. le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte del produttore o di un'industria di trasformazione specializzata;



2. i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
3. i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2.

Sono interessati alla compilazione della **dichiarazione di produzione vinicola**

- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- le associazioni e le cantine cooperative.

I prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente. Ugualmente i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione:

- le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia;
- i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

La dichiarazione di produzione vino e mosti può essere precompilata utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di cantina, è comunque facoltativa e l'azienda può continuare ad utilizzare le normali modalità.

Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate entro il **15 novembre**.

Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate entro il **15 dicembre** con riferimento ai prodotti detenuti in cantina al 30 novembre

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 48 del Regolamento (UE) n. 273/2018 del 26 maggio 2009 e dalla L. 238/2016.

Rettifiche dopo la scadenza del termine di presentazione sono ammesse fino al 1 marzo 2023, chi intende avvalersi di questa applicazione ha l'obbligo di versare una sanzione attenuata e di comunicarlo all'ICQRF competente per il territorio allegando la ricevuta di versamento effettuato entro il 3° giorno lavorativo.
(A. Caprara)

*****



3) Pubblicato il regolamento per la patente a crediti.

Nella **Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221** è stato pubblicato il **decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132** con cui si regolamentano le **modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi** operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il provvedimento **entra in vigore il primo ottobre 2024**.

Il Regolamento è stato richiesto dalla previsione contenuta nell'articolo 27 del decreto legislativo n. 81/2008, istitutivo del sistema della «**patente a crediti**», volto a garantire, nei confronti dei lavoratori, una sicurezza costante e continua, soprattutto in un settore, come quello edile, dove si registra un elevato numero di infortuni sul lavoro. I cantieri temporanei e mobili sono quelli individuati nell'*Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008.* Si tratta di qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile:

«*I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.*»

L'applicazione della nuova normativa potrebbe riguarda le imprese che svolgono attività di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato nella sola ipotesi in cui siano chiamate ad operare nell'ambito di cantieri edili temporanei o mobili.

Sebbene per il momento la patente non sia richiesta per le aziende che effettuino lavorazioni agricole, è prevista la possibilità di estenderla anche ad altri settori produttivi diversi dall'edilizia attraverso decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, "sentite le organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative".

La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 ed è rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di **30 crediti**. Il nuovo strumento è stato introdotto dal decreto-legge PNRR che ha stabilito l'obbligo del possesso di almeno 15 crediti per operare in un cantiere edile. Sono esclusi coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata dal 1° ottobre sul portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro dal legale rappresentante dell'impresa, dal lavoratore autonomo, anche per il tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (ad esempio consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF) autocertificando il possesso di una serie di requisiti, tra cui l'iscrizione alla Camera di commercio, l'adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Durc.

In fase di prima applicazione, per un periodo transitorio fino al 31.10.2024, *sarà* possibile presentare un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia fino al 31.10.2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Dall'1.11.2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC.

La patente è **obbligatoria** per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue. Il rilascio è **automatico** e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare. Alcuni requisiti richiesti possono essere autocertificati (iscrizione alla Camera di commercio, possesso del Durc valido, certificazione di regolarità fiscale, se previsto), altri certificati con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (adempimento degli obblighi formativi, possesso di Duvri valido, designazione Rspp se previsto). Servirà un provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dopo il parere del Garante per la protezione dei dati personali, per l'estensione delle informazioni anche alle pubbliche amministrazioni e ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza.
(Ufficio Sicurezza)

*****

4) Continua Il percorso di sensibilizzazione intrapreso da Confagricoltura verso i Datori Di Lavoro sulla necessità di maggiore Sicurezza in azienda, riportando i punti salienti del Testo Unico su Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Garantire un ambiente di lavoro sicuro non solo protegge i dipendenti da infortuni e malattie professionali, ma è anche un requisito legale, normato in Italia dal Decreto Legislativo 81/08. Questo articolo esplora i punti fondamentali della sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di fornire un quadro delle misure da adottare.

1. Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è il punto di partenza per qualsiasi politica di sicurezza sul lavoro. Consiste nell'analisi dei potenziali pericoli presenti nell'ambiente lavorativo e delle attività svolte. Il datore di lavoro, con l'ausilio di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), deve identificare, classificare e valutare i rischi presenti, pianificando misure adeguate per eliminarli o ridurli.



Punti principali:

- Identificazione dei pericoli fisici, chimici, biologici e psicosociali.
- Valutazione della probabilità e della gravità dei rischi.
- Creazione di un piano di intervento per la prevenzione.

2. Formazione e informazione dei lavoratori

La formazione è un elemento chiave per garantire che i dipendenti siano consapevoli dei rischi e sappiano come comportarsi in caso di pericolo. Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata e periodica su come prevenire gli incidenti e rispondere alle emergenze.

Punti principali:

- Corsi obbligatori di formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori
- Informazioni chiare e dettagliate sui rischi specifici del luogo di lavoro
- Aggiornamenti periodici di conoscenze e variazione di processi, procedure o prodotti aziendali

3. Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono strumenti indispensabili per garantire la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi non completamente eliminabili. È responsabilità del datore di lavoro fornire DPI adeguati e assicurarsi che vengano utilizzati correttamente.

Punti principali:

- Fornitura e mantenimento dei DPI occorrenti, come caschi, guanti, mascherine, scarpe antinfortunistiche, occhiali, ecc.
- Formazione sull'uso corretto dei DPI
- Verifica periodica della funzionalità e dell'efficacia dei dispositivi

4. Gestione delle emergenze

Ogni luogo di lavoro deve essere dotato di un piano di emergenza chiaro e ben strutturato per far fronte a eventuali situazioni critiche, come incendi, incidenti gravi o calamità naturali. È essenziale che i lavoratori siano addestrati per rispondere in maniera efficace e coordinata in tali situazioni di emergenza.

Punti principali:

- Redazione del piano di emergenza con indicazioni precise su cosa fare in caso di emergenza.
- Addestramento periodico alle procedure di evacuazione.
- Nomina scritta del personale addetto alla gestione delle emergenze, formati come responsabili antincendio e primo soccorso.

5. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è fondamentale per monitorare la salute dei lavoratori, specialmente di coloro che sono esposti a rischi particolari (come sostanze chimiche o condizioni fisiche gravose). Il medico competente ha il compito di eseguire controlli periodici e garantire che i dipendenti siano idonei al lavoro.

Punti principali:

- Visite mediche periodiche
- Monitoraggio continuo della salute dei lavoratori esposti a rischi specifici
- Rilascio del certificato di idoneità lavorativa

6. Coinvolgimento dei lavoratori nella sicurezza

Un ambiente di lavoro sicuro si costruisce anche grazie al coinvolgimento attivo dei dipendenti nelle politiche di sicurezza. È essenziale che i lavoratori siano incentivati a segnalare eventuali problemi o situazioni di pericolo e che partecipino alle iniziative di prevenzione.

Punti principali:

- Creazione di una cultura della sicurezza condivisa da tutto il personale
- Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Incentivi per la partecipazione attiva ai programmi di sicurezza.

7. Monitoraggio e aggiornamento continuo

La sicurezza sul lavoro è un processo in continuo aggiornamento. È necessario monitorare costantemente l'efficacia delle misure di prevenzione adottate e aggiornarle in base all'evoluzione delle normative o delle condizioni lavorative. Anche l'introduzione di nuove tecnologie e attrezzature richiede una revisione dei rischi connessi.

Punti principali:

- Revisione periodica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Aggiornamento delle misure di prevenzione in base ai cambiamenti lavorativi
- Monitoraggio degli incidenti per migliorare le procedure.

La sicurezza sul lavoro non è quindi solo un obbligo legale, ma un dovere morale per garantire il benessere dei lavoratori.

Sviluppare in azienda una politica di prevenzione efficace richiede impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti: datori di lavoro, dipendenti e istituzioni.

Solo attraverso una collaborazione attiva è possibile creare ambienti lavorativi sicuri, riducendo il numero di incidenti e di malattie professionali, migliorando la qualità della vita lavorativa.

Confagricoltura è a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario.
(Ufficio Sicurezza)

*****



5) Immigrati e flussi, conversioni dei permessi di soggiorno: nuove regole.

Le recenti modifiche apportate dal governo alla disciplina di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri appaiono alquanto positive e prefigurano, in nuce, la oramai non più rinviabile modifica della "Bossi-Fini" (legge n. 189/2002). Ricordiamo che la disciplina in materia si fonda sostanzialmente ancora sulla precedente legge "Turco-Napolitano" (legge 40/1998) prodromica al successivo ed organico Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero). La legge Bossi – Fini, infatti, non ha modificato che in poche parti la precedente disciplina che è quindi, nell'impianto, quella stabilita al tempo del governo Prodi.

Negli anni si sono poi succedute numerose modifiche, ma di poco spessore, le più rilevanti quelle di cui alla legge n. 94 del 2009 ("pacchetto sicurezza"). Il diritto di asilo ancora oggi si fonda sostanzialmente sulla ancora più remota "legge Martelli" (Decreto Legge n. 416/1989) e sui successivi interventi di recepimento della intervenuta normativa comunitaria.

Per converso la condizione giuridica degli stranieri cittadini di stati membri dell'Unione europea è stata rivista, per recepire le direttive emanate, con il Decreto Legislativo n. 30/2007. Più volte mutate le regole per i flussi e le quote, le più significative quelle apportate dall'odierno esecutivo, col D.P.C.M. 27 ottobre 2023 (programmazione triennale dei flussi).

Il nuovo provvedimento in commento modifica ulteriormente il sistema delle quote definendo un principio molto rilevante, soprattutto per il settore agricolo, che porta con modalità semplici e veloci alla stabilizzazione dei lavoratori stagionali; ciò attraverso l'introduzione della possibilità di conversione dei permessi di lavoro stagionali in permessi per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato prescindendo dalle quote all'uopo definite nel decreto flussi.

Ciò di fatto pone fine alla ipocrisia sottesa alla Bossi – Fini e consente ad un lavoratore, già entrato con un permesso stagionale, all'esaurirsi del tempo previsto, di rimanere nel paese qualora lo stesso abbia ricevuto una nuova offerta lavorativa.

Le modifiche apportate dal nuovo decreto legge alla disciplina vanno nel segno di stabilire, nell'ambito amministrativo/burocratico, procedure semplificate finalizzate a ridurre i tempi dell'iter per l'assunzione; ciò in specie attraverso l'adozione di procedure per la sottoscrizione del contratto di soggiorno digitalizzate.

Ancora di rilievo l'intervento sul "click day" (pluralità e specializzazione per comparto economico - produttivo) anche per porre fine alle anomalie, verificatesi nell'ultimo periodo soprattutto in alcune

regioni del meridione, finalizzate alla gestione illegale delle quote per favorire l'ingresso in Italia di persone senza alcun rapporto effettivo con le finalità lavorative previste dal decreto.

Il vigente Testo Unico disciplina tutti gli ambiti correlati all'immigrazione mediante:
- la gestione del fenomeno migratorio (diritto dell'immigrazione) attraverso la definizione di regole di ingresso, di soggiorno, di controllo, di stabilizzazione dei migranti;
- la disciplina punitiva delle fenomenologie patologiche, con un rilevante apparato atto alla repressione delle violazioni; gli immigrati clandestini o irregolari debbono essere respinti alla frontiera ovvero espulsi;
- le politiche tese alla integrazione delle persone migranti regolari, attraverso l'estensione gradata dei diritti dei cittadini (diritti civili, sociali, politici).

Cardini del Testo unico sono, come noto, la programmazione dei flussi migratori e il contrasto all'immigrazione clandestina.

Il nuovo provvedimento governativo interviene sostanzialmente sul decreto flussi che è, come detto, lo strumento attuativo delle linee programmatiche con cui Governo stabilisce ogni anno (oggi su base triennale) - tenendo conto della effettiva richiesta di lavoro, da parte delle realtà territoriali e categoriali locali - le quote massime di lavoratori stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro.

Come si ricorderà il decreto flussi contiene quote riservate per i cittadini provenienti da paesi nei quali si rileva una rilevante pressione migratoria e con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi specifici di cooperazione in materia di immigrazione.

Per il nostro ordinamento lo straniero entrato in Italia senza regolare visto di ingresso è ritenuto un "**clandestino**", sono invece "irregolari" gli stranieri che hanno perduto i requisiti per la permanenza sul territorio nazionale; l'ingresso in Italia od il soggiorno illegale sono reati e punibili, secondo fattispecie, con una ammenda o con l'espulsione. Il decreto legge varato dall'esecutivo, il tre ottobre scorso, contiene molte norme tese alla repressione degli abusi e per evitare truffe; secondo il testo noto (ma non ancora pubblicato in G.U.) è prevista, a carico dei datori di lavoro, per le assunzioni del prossimo anno 2025 , l'obbligo di precompilazione delle domande nel periodo 1 – 30 novembre 2024; la verifica delle sottoscrizioni dei contratti di soggiorno, che si dovranno perfezionare entro 8 giorni dall'ingresso in Italia del lavoratore, qualora il contratto non sia perfezionato al datore inadempiente sarà impedito per un triennio di inoltrare altre domande flussi.



Alert speciale per i lavoratori di alcune aree (Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh) onde contenere e reprimere le anomalie registrate nel recente passato, in sostanza sara' più puntuale, senza automatismi procedurali, l'esame delle domande di ingresso di lavoratori provenienti da questi paesi.

Per rispondere alle esigenze dei datori di lavoro dei settori stagionali il decreto prevede, per il 2025, almeno due click day; in specie per la stagione estiva il click day si terrà a febbraio, con una fase di precompilazione entro novembre; per la stagione invernale il click day si terrà a ottobre, con domande precompilate a luglio.

Il decreto contempla anche norme anti-caporalato: alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento potranno essere assegnati permessi (rinnovabili) di soggiorno di sei mesi, i lavoratori interessati avranno poi la possibilità di accedere all'assegno di inclusione ed ai programmi di protezione.

Il decreto prevede poi, sempre per contenere abusi, che il datore di lavoro possa presentare richieste di flussi proporzionatamente al proprio fatturato, avuto riguardo al numero di addetti, al settore di appartenenza; per il 2025 stabilito un tetto fissato in tre lavoratori.

Come accennato in precedenza al lavoratore stagionale non sarà automaticamente "revocato" il permesso di soggiorno, alla scadenza del contratto a termine, con il quale era entrato in Italia, questi avrà infatti almeno 60 giorni utili per il reperimento di altra occupazione, anche convertendo il precedente permesso e ciò senza incidere sulle quote.

Stabilita anche per il 2025 una ulteriore quota (di 10.000 unità) per il personale addetto ai servizi familiari (badanti).
(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. In L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**